

Repertorio numero 1.091

Raccolta numero 873

COSTITUZIONE DELL'"Associazione Nazionale Ingegneri"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré, il giorno sedici del mese di maggio

(16 maggio 2023)

in Torino, corso Galileo Ferraris 110.

Innanzi a me avv. Alessandro SARASINO GOBETTI, Notaio con residenza in Torino, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo,

sono presenti:

- **AGOSTA Carmelo**, nato a Modica (RG) il giorno 21 luglio 1959 e residente in La Loggia (TO), via Umberto Saba 2, codice fiscale GST CML 59L21 F258K, di cittadinanza italiana;
- **BELLOMIA Giovanni**, nato a Ragusa il giorno 18 aprile 1961 e residente in Scicli (RG), via Nuvolari 26/28, codice fiscale BLL GNN 61D18 H163N, di cittadinanza italiana;
- **BRAGHIERI Alberto**, nato a Piacenza il giorno 28 agosto 1969 e residente in Travo (PC), località Allotti 2, codice fiscale BRG LRT 69M28 G535M, di cittadinanza italiana;
- **CIPRIANI Simone**, nato a Torino il giorno 26 ottobre 1977 e residente in Druento (TO), strada San Gillio 43/4, codice fiscale CPR SMN 77R26 L219I, di cittadinanza italiana;
- **CUBA Claudio**, nato a Firenze il giorno 13 giugno 1963 e residente in Venezia, sestiere Cannaregio 1220, codice fiscale CBU CLD 63H13 D612U, di cittadinanza italiana;
- **DE SIMONE Marco**, nato a Tivoli (RM) il giorno 13 aprile 1969 e residente in Bolzano, viale Duca d'Aosta 101/A/013, codice fiscale DSM MRC 69D13 L182Y, di cittadinanza italiana;
- **DONDI Susanna**, nata a San Secondo Parmense (PR) il giorno 31 dicembre 1964 e residente in Parma, borgo Collegio Maria Luigia 17, codice fiscale DND SNN 64T71 I153I, di cittadinanza italiana;
- **FALSIROLLO Andrea**, nato a Nogara (VR) il giorno 29 luglio 1979 e residente in Nogara (VR), via Brancon 89, codice fiscale FLS NDR 79L29 F918Q, di cittadinanza italiana;
- **GIORDANO Fabrizia**, nata a Rivarolo Canavese (TO) il giorno 13 aprile 1972 e residente in Agliè (TO), via Crosa 7, codice fiscale GRD FRZ 72D53 H340E, di cittadinanza italiana;
- **MONOTTI Simone**, nato a Terni il giorno 21 settembre 1977 e residente in Terni, via della Quercia 6/B, codice fiscale MNT SMN 77P21 L117W, di cittadinanza italiana;
- **SARTINI Marco**, nato a Genova il giorno 8 aprile 1965 e residente in Genova, via Puggia 31/2, codice fiscale SRT MRC 65D08 D969G, di cittadinanza italiana;
- **SORDO Sergio**, nato a Alba (CN) il giorno 23 aprile 1963 e residente in Alba (CN), corso Enotria 51/bis, codice fiscale SRD SRG 63D23 A124J, di cittadinanza italiana;
- **TONEGUZZO Alessio**, nato a Chivasso (TO) il giorno 23 settembre 1967 e residente in Torino, via Boston 12, codice fiscale TNG LSS 67P23 C665X, di cittadinanza italiana;
- **ZAINO Marco**, nato a Arona (NO) il giorno 19 agosto 1975 e residente in Oleggio (NO), via Novara 10, codice fiscale ZNA MRC 75M19 A429X, di cittadinanza italiana;

Registrato a Torino DP I
il 23 maggio 2023
al n. 23555 serie 1T
Euro 245,00



comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, che mi chiedono di ricevere il presente atto portante quanto segue.

Articolo 1) Tra AGOSTA Carmelo, BELLOMIA Giovanni, BRAGHIERI Alberto, CIPRIANI Simone, CUBA Claudio, DE SIMONE Marco, DONDI Susanna, FALSIRULLO Andrea, GIORDANO Fabrizia, MONOTTI Simone, SARTINI Marco, SORDO Sergio, TONEGUZZO Alessio e ZAINO Marco è costituita una Associazione denominata "Associazione Nazionale Ingegneri".

Articolo 2) L'Associazione ha sede in Torino, corso Peschiera 219.

Articolo 3) L'Associazione ha per finalità:

a) rappresentare in sede nazionale ed internazionale le varie professionalità degli associati, collaborando con Enti o Istituzioni, pubbliche o private, organi politici, associazioni e sindacati;

b) tutelare gli interessi etici, economici e professionali degli associati;

c) contribuire all'affermazione della categoria;

d) promuovere e rafforzare la coscienza associativa, lo spirito sindacale e incentivare le relazioni tra gli iscritti;

e) rappresentare, nei limiti del presente statuto, la categoria degli ingegneri, nelle diverse forme giuridiche secondo le quali la funzione dell'ingegnere è legittimamente esercitata, nella sua evoluzione culturale, economica, sociale e produttiva, nei rapporti con le istituzioni, gli enti e le amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali, locali, regionali, nazionali, comunitarie ed internazionali;

f) concorrere a promuovere con le istituzioni, le organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali locali, nazionali ed estere, spirito e forme di collaborazione che consentano di perseguire, in comune, più vaste finalità di progresso e sviluppo;

g) designare e nominare rappresentanti degli ingegneri in seno ad enti, organi e commissioni di qualsiasi genere e natura, promuovendo altresì tale rappresentanza ove essa sia ritenuta necessaria e utile dalle stesse organizzazioni.

L'Associazione ha lo scopo di svolgere inoltre le seguenti funzioni:

a) promuovere la crescita di una comunità scientifica all'interno dell'associazione attraverso l'organizzazione, direttamente o indirettamente, di ricerche e studi, dibattiti, convegni ed attività di stampa e d'informazione, su temi sia strategici per la categoria che culturali, economici e sociali e di generale interesse, con l'obiettivo di favorire in particolare l'istituzione di una Scuola di Alta formazione e organizzare premi per tesi di Laurea e per attività professionali di particolare interesse nel campo dell'Ingegneria;

b) svolgere un ruolo di presenza e sensibilizzazione presso le istituzioni, gli enti e i governi locali, regionali, nazionali, comunitari e internazionali, nonché presso gli organismi politici, sindacali, associativi e di rappresentanza economica, per perseguire e tutelare i legittimi interessi diffusi degli ingegneri;

c) promuovere l'adozione delle politiche culturali, sociali, economiche e professionali e dei processi d'ammmodernamento delle pubbliche amministrazioni, idonei a consentire l'instaurazione di un libero sistema, favorevole allo sviluppo e alla qualificazione ed alla crescita professionale della categoria dell'ingegnere, così che possa esercitare in un corretto quadro competitivo nell'ambito di un libero contesto sociale e produttivo di regole certe;

d) tutelare le attività degli ingegneri aderenti, sul piano economico e sindacale, anche con la stipulazione, la promozione e la facilitazione d'accordi e aggregazioni di qualsiasi genere;

e) assumere ogni iniziativa efficace al fine di potenziare la solidarietà tra gli inge-

gneri e l'ordinato evolversi dei rapporti associativi;

f) provvedere all'informazione, alla formazione, alla crescita professionale, alla fornitura di consulenza ai soci e agli associati, relativamente ai problemi generali dell'esercizio dell'attività d'ingegnere e su ogni materia utile alla maggiore efficienza dell'attività lavorativa dell'iscritto qualunque essa sia, anche per mezzo della fornitura, diretta o indiretta, di appositi servizi;

g) promuovere e rendersi parte attiva nella raccolta di fondi con scopi benefici ed umanitari da devolvere per specifiche iniziative individuate dal Consiglio Direttivo in occasione di calamità naturali riconosciute con valenza nazionale o internazionale.

L'Associazione potrà svolgere le ulteriori attività che, nel rispetto dei ruoli e delle prestazioni attribuiti alle sezioni locali, appaiono rispondenti al raggiungimento delle finalità dell'Associazione ed alla tutela e difesa dell'attività dell'ingegnere, con particolare riguardo ai processi di trasformazione delle forme d'esercizio della professione, e alle tendenze d'aggregazione delle singole competenze, derivanti dall'evoluzione socio - economica e normativa, d'emanazione locale, nazionale, comunitaria e internazionale.

Nell'ambito degli scopi statutari, l'Associazione può creare, partecipare o contribuire ad associazioni, confederazioni, enti, istituzioni o società ed in generale ad organismi regolati dal codice civile o da altre disposizioni di legge, anche tramite accordi e convenzioni con le istituzioni scolastiche, universitarie, le fondazioni e le imprese, purché strumentalmente indirizzati ad una migliore realizzazione degli scopi istituzionali.

Nel perseguimento degli scopi l'Associazione adotta un codice etico, che sarà approvato dal Consiglio Direttivo, al quale devono ispirarsi tutte le norme organizzative e comportamentali ed all'osservanza del quale sono impegnati tutti i soci.

L'Associazione, se ritenuto utile, può costituire una Fondazione con i medesimi scopi costitutivi dell'Associazione, un Centro Studi, Dipartimenti operativi.

Articolo 4) Il patrimonio - fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote d'iscrizione, dai contributi associativi ordinari ed integrativi;
- b) dagli avanzi eventuali delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;
- d) dalle erogazioni e/o lasciti e dalle eventuali devoluzioni di beni avuti a qualsiasi titolo.

Articolo 5) L'Associazione è retta dalle norme dello Statuto, composto da 40 (quaranta) articoli, che, previa lettura da me Notaio datane ai comparenti e loro sottoscrizione unitamente a me Notaio, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale.

Articolo 6) Gli organi dell'Associazione sono:

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea nazionale dei Delegati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente nazionale e il Vicepresidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- le sezioni territoriali.

L'associazione sarà amministrata da un Consiglio Direttivo composto di 15 (quindici) membri.

A comporre il Consiglio Direttivo, per un periodo di cinque anni, vengono nominati i



signori AGOSTA Carmelo, BELLOMIA Giovanni, BRAGHIERI Alberto, CIPRIANI Simone, CUBA Claudio, DE SIMONE Marco, DONDI Susanna, FALSIROLLO Andrea, GIORDANO Fabrizia, MONOTTI Simone, SARTINI Marco, SORDO Sergio, TONEGUZZO Alessio e ZAINO Marco sopra generalizzati, CUFFARO Gerlando, nato a Tropea (VV) il giorno 27 novembre 1953 e residente in Catanzaro, via Francesco Acri 47, codice fiscale CFF GLN 53S27 L452T, di cittadinanza italiana.

I sovracomparsi AGOSTA Carmelo, BELLOMIA Giovanni, BRAGHIERI Alberto, CIPRIANI Simone, CUBA Claudio, DE SIMONE Marco, DONDI Susanna, FALSIROLLO Andrea, GIORDANO Fabrizia, MONOTTI Simone, SARTINI Marco, SORDO Sergio, TONEGUZZO Alessio e ZAINO Marco dichiarano di accettare la carica.

Articolo 7) Per quanto non espressamente previsto dal presente atto e dall'allegato statuto si applicano le disposizioni di legge in materia.

Articolo 8) Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'Associazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto alle parti, le quali da me interpellate lo dichiarano pienamente conforme alla loro volontà ed in conferma con me lo sottoscrivono alle ore diciotto.

Scritto a mano e a macchina da me e da persona di mia fiducia su due fogli, per sei pagine fin qui.

IN ORIGINALE FIRMATO:

Andrea FALSIROLLO

Alessio TONEGUZZO

BRAGHIERI Alberto

Fabrizia GIORDANO

Carmelo AGOSTA

Marco SARTINI

Simone MONOTTI

Susanna DONDI

Sergio SORDO

BELLOMIA Giovanni

Simone CIPRIANI

Claudio CUBA

Marco DE SIMONE

Marco ZAINO

Alessandro SARASINO GOBETTI notaio

Statuto della "ASSOCIAZIONE NAZIONALE INGEGNERI"

TITOLO I

ARTICOLO 1 - Costituzione e sede.

È costituita l'"Associazione Nazionale Ingegneri".

L'Associazione ha durata illimitata, non è fissato alcun limite alla durata dell'Associazione.

L'Associazione è nazionale ed ha sede in Torino, corso Peschiera 219.

L'Associazione può costituire, per il perseguimento degli scopi associativi, sezioni e filiali nel territorio italiano e all'estero.

L'Associazione è indipendente, apartitica e senza scopo di lucro e promuove organizzazioni rappresentative, ai vari livelli, locale, regionale, nazionale e internazionale afferenti alla categoria degli ingegneri.

S'intendono per ingegneri tutti coloro che siano laureati in ingegneria qualsiasi sia la classe o specializzazione, con titolo di laurea conseguito in Italia o in altro paese estero il cui titolo accademico sia riconosciuto dall'ordinamento italiano.

La partecipazione quale associato all'Associazione comporta uguali assunzioni di diritti ed obblighi nei confronti dell'Associazione e degli altri associati.

ARTICOLO 2 – Scopi.

1. L'Associazione ha per finalità:

a) rappresentare in sede nazionale ed internazionale le varie professionalità degli associati, collaborando con Enti o Istituzioni, pubbliche o private, organi politici, associazioni e sindacati;

b) tutelare gli interessi etici, economici e professionali degli associati;

c) contribuire all'affermazione della categoria;

d) promuovere e rafforzare la coscienza associativa, lo spirito sindacale e incentivare le relazioni tra gli iscritti;

e) rappresentare, nei limiti del presente statuto, la categoria degli ingegneri, nelle diverse forme giuridiche secondo le quali la funzione dell'ingegnere è legittimamente esercitata, nella sua evoluzione culturale, economica, sociale e produttiva, nei rapporti con le istituzioni, gli enti e le amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali, locali, regionali, nazionali, comunitarie ed internazionali;

f) concorrere a promuovere con le istituzioni, le organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali locali, nazionali ed estere, spirito e forme di collaborazione che consentano di perseguire, in comune, più vaste finalità di progresso e sviluppo;

g) designare e nominare rappresentanti degli ingegneri in seno ad enti, organi e commissioni di qualsiasi genere e natura, promuovendo altresì tale rappresentanza ove essa sia ritenuta necessaria e utile dalle stesse organizzazioni.

2. L'Associazione ha lo scopo di svolgere inoltre le seguenti funzioni:

a) promuovere la crescita di una comunità scientifica all'interno dell'associazione attraverso l'organizzazione, direttamente o indirettamente, di ricerche e studi, dibattiti, convegni ed attività di stampa e d'informazione, su temi sia strategici per la categoria che culturali, economici e sociali e di generale interesse, con l'obiettivo di favorire in particolare l'istituzione di una Scuola di Alta formazione e organizzare premi per tesi di Laurea e per attività professionali di particolare interesse nel campo dell'Ingegneria;

b) svolgere un ruolo di presenza e sensibilizzazione presso le istituzioni, gli enti e i governi locali, regionali, nazionali, comunitari e internazionali, nonché presso gli organismi politici, sindacali, associativi e di rappresentanza economica, per perseguire e tutelare i legittimi interessi diffusi degli ingegneri;



c) promuovere l'adozione delle politiche culturali, sociali, economiche e professionali e dei processi d'ammodernamento delle pubbliche amministrazioni, idonei a consentire l'instaurazione di un libero sistema, favorevole allo sviluppo e alla qualificazione ed alla crescita professionale della categoria dell'ingegnere, così che possa esercitare in un corretto quadro competitivo nell'ambito di un libero contesto sociale e produttivo di regole certe;

d) tutelare le attività degli ingegneri aderenti, sul piano economico e sindacale, anche con la stipulazione, la promozione e la facilitazione d'accordi e aggregazioni di qualsiasi genere;

e) assumere ogni iniziativa efficace al fine di potenziare la solidarietà tra gli ingegneri e l'ordinato evolversi dei rapporti associativi;

f) provvedere all'informazione, alla formazione, alla crescita professionale, alla fornitura di consulenza ai soci e agli associati, relativamente ai problemi generali dell'esercizio dell'attività d'ingegnere e su ogni materia utile alla maggiore efficienza dell'attività lavorativa dell'iscritto qualunque essa sia, anche per mezzo della fornitura, diretta o indiretta, di appositi servizi;

g) promuovere e rendersi parte attiva nella raccolta di fondi con scopi benefici ed umanitari da devolvere per specifiche iniziative individuate dal Consiglio Direttivo in occasione di calamità naturali riconosciute con valenza nazionale o internazionale.

L'Associazione potrà svolgere le ulteriori attività che, nel rispetto dei ruoli e delle prestazioni attribuiti alle sezioni locali, appaiono rispondenti al raggiungimento delle finalità dell'Associazione ed alla tutela e difesa dell'attività dell'ingegnere, con particolare riguardo ai processi di trasformazione delle forme d'esercizio della professione, e alle tendenze d'aggregazione delle singole competenze, derivanti dall'evoluzione socio - economica e normativa, d'emanazione locale, nazionale, comunitaria e internazionale.

Nell'ambito degli scopi statutari, l'Associazione può creare, partecipare o contribuire ad associazioni, confederazioni, enti, istituzioni o società ed in generale ad organismi regolati dal codice civile o da altre disposizioni di legge, anche tramite accordi e convenzioni con le istituzioni scolastiche, universitarie, le fondazioni e le imprese, purché strumentalmente indirizzati ad una migliore realizzazione degli scopi istituzionali.

Nel perseguimento degli scopi l'Associazione adotta un codice etico, che sarà approvato dal Consiglio Direttivo, al quale devono ispirarsi tutte le norme organizzative e comportamentali ed all'osservanza del quale sono impegnati tutti i soci.

L'Associazione, se ritenuto utile, può costituire una Fondazione con i medesimi scopi costitutivi dell'Associazione, un Centro Studi, Dipartimenti operativi.

ARTICOLO 3 – Soci.

Gli associati possono essere: fondatori, ordinari, onorari, istituzionali e sostenitori.

Possono essere soci ordinari e aderenti dell'Associazione i laureati in ingegneria con qualsiasi specializzazione, sia in Italia che in altro paese estero il cui titolo di laurea sia riconosciuto dall'ordinamento italiano.

L'adesione all'Associazione avviene con modalità specifiche stabilite dal regolamento di iscrizione.

Tutti gli associati sono iscritti nell'elenco nazionale degli associati dal segretario nazionale dell'Associazione, il quale attesta ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo, l'appartenenza all'Associazione.

Tra i soci ordinari sono considerati soci fondatori i signori AGOSTA Carmelo, BELLOMIA Giovanni, BRAGHIERI Alberto, CIPRIANI Simone, CUBA Claudio, DE SIMONE Marco, DONDI Susanna, FALSIROLLO Andrea, GIORDANO Fabrizia, MO-

NOTTI Simone, SARTINI Marco, SORDO Sergio, TONEGUZZO Alessio, ZAINO Marco e CUFFARO Gerlando.

Possono essere soci onorari dell'Associazione:

- a) gli ingegneri e le personalità italiane e straniere del mondo della cultura, dell'arte, della politica, delle professioni e in genere coloro che abbiano contribuito in modo particolarmente significativo alla promozione dell'ingegneria;
- b) coloro i quali abbiano contribuito in modo particolarmente significativo alla promozione dell'Associazione.

La qualifica di socio onorario s'ottiene su invito e nomina del Presidente nazionale, comunque a seguito dell'approvazione del Consiglio Direttivo.

Tutti i soci onorari sono iscritti dal segretario nazionale dell'Associazione nel relativo elenco nazionale, il quale attesta ufficialmente e ad ogni effetto l'appartenenza all'Associazione.

Possono essere soci istituzionali dell'Associazione:

- a) le associazioni che hanno come scopo la promozione dell'ingegneria o delle discipline ad essa collegate, dell'arte, della cultura e delle libere professioni in genere.
- b) gli enti, le scuole, le fondazioni, pubblici e privati, che svolgono attività di formazione, studio o tutela delle attività ingegneristiche, del territorio o dell'ambiente e dei temi ad essi collegati.
- c) le aziende che svolgono, con particolare attenzione alla qualità, attività connesse al mondo dell'ingegneria.

La qualifica di socio istituzionale si ottiene su invito e nomina del Presidente nazionale, a seguito dell'approvazione del Consiglio Direttivo.

Tutti i soci istituzionali sono iscritti dal segretario nazionale dell'Associazione, nell'elenco nazionale dei soci istituzionali, il quale attesta ufficialmente e ad ogni effetto, l'appartenenza all'Associazione.

I soci istituzionali sono rappresentati nell'Associazione, dal loro legale rappresentante o dal suo delegato permanente.

Possono essere soci sostenitori dell'Associazione, le associazioni, gli enti, le scuole, le fondazioni, pubblici e privati e le aziende, che hanno contribuito con elargizioni, donazioni o con lo svolgimento d'attività, alla promozione dell'Associazione stessa.

La qualifica di socio sostenitore s'ottiene su invito e nomina del Presidente nazionale, a seguito dell'approvazione del Consiglio Direttivo.

Tutti i soci sostenitori sono iscritti dal segretario nazionale dell'Associazione, nell'elenco nazionale dei soci sostenitori, il quale attesta ufficialmente e ad ogni effetto, l'appartenenza all'Associazione.

I soci sostenitori sono rappresentati nell'Associazione, dal loro legale rappresentante o dal suo delegato permanente.

ARTICOLO 4 - Ammissione e rappresentanza dei soci ordinari.

1. La domanda d'ammissione in qualità di socio ordinario, sottoscritta dal richiedente, va inoltrata direttamente alla segreteria nazionale a mezzo PEC, come previsto dal regolamento d'iscrizione.

La domanda d'ammissione deve contenere:

- a) la dichiarazione del richiedente, di conoscere e l'impegno d'accettare ed osservare il presente statuto, il codice etico ed i regolamenti associativi ed in particolare quanto previsto all'ARTICOLO 6;
- b) la somma corrispondente alla quota associativa per l'anno in corso, calcolata ai sensi dell'ARTICOLO 5;
- c) l'impegno di fornire tutte le informazioni che l'Associazione riterrà utile e necessa-



rio richiedere, per adempiere alle proprie finalità statutarie;

d) l'assenso ad utilizzare le informazioni fornite ai sensi delle norme vigenti sulla tutela della riservatezza (*privacy*);

e) l'autocertificazione del possesso dei requisiti previsti all'ARTICOLO 3.

2. L'ammissione all'Associazione avviene inoltre, a seguito di valutazione, operata nel rispetto delle norme vigenti sulla riservatezza, da parte del Consiglio Direttivo, dell'affidabilità legale e morale del richiedente, operata secondo i criteri e le procedure decisi dal Consiglio, a maggioranza assoluta di voti.

3. Contro il rifiuto d'ammissione è consentito il ricorso al collegio dei probiviri dell'Associazione, se costituito o in caso contrario al presidente nazionale, da presentare entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione sfavorevole.

4. La presentazione del ricorso non sospende il provvedimento di rifiuto, mentre sospende il provvedimento d'iscrizione.

5. Una volta confermato il rifiuto all'iscrizione da parte del collegio dei probiviri o dal presidente, è restituita al richiedente, entro trenta giorni, la quota associativa versata, senza corresponsione d'interessi.

ARTICOLO 5 - Durata del rapporto associativo.

1. L'iscrizione del socio aderente vale per un anno ed è rinnovata a seguito del versamento della quota stabilita.

2. L'iscrizione dei nuovi soci, decorre dal giorno dell'accettazione della domanda di iscrizione e termina al 31 dicembre dell'anno in corso.

3. Il primo periodo annuale decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso al momento della presentazione della domanda d'adesione del socio ordinario.

4. Nel caso in cui il socio ordinario non rinnovi nei termini effettuando il versamento del contributo entro il 30 gennaio, i suoi diritti associativi sono sospesi, senza necessità d'avviso o di messa in mora. I diritti associativi saranno tuttavia nuovamente riconosciuti al socio ordinario, senza particolari formalità e a partire dalla data dell'accreditamento del relativo versamento, qualora egli provveda al pagamento del contributo dell'intera quota annuale, entro il 31 dicembre del medesimo anno solare. Trascorso tale termine, l'iscrizione s'intende decaduta e per un eventuale rinnovo dell'adesione si procederà come per una nuova iscrizione.

5. Il segretario nazionale, tramite opportuna struttura preposta, provvede annualmente alla verifica e all'aggiornamento dell'elenco dei soci effettivi.

6. L'iscrizione del socio onorario, istituzionale e sostenitore è a tempo indeterminato e s'intende tacitamente vigente, fino a quando non sia stata ufficialmente revocata dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato o non sia stato presentato dall'interessato stesso formale atto di recesso, in entrambi i casi con comunicazione scritta inviata preferibilmente a mezzo e-mail PEC o qualunque strumento con il quale se ne possa accertare l'invio. Il Presidente, di concerto con il Segretario nazionale, provvede annualmente alla verifica e all'aggiornamento dell'elenco dei soci onorari, sostenitori e istituzionali. I soci onorari, istituzionali e sostenitori non sono tenuti al pagamento d'alcuna quota e non hanno diritto ad essere eletti a ricoprire alcuna carica.

ARTICOLO 6 - Diritti e doveri dei soci fondatori e ordinari.

1. Il socio ordinario ha diritto di partecipare all'attività dell'Associazione e di avvalersi di tutte le prestazioni da questa erogate, secondo le modalità che saranno di volta in volta stabilite dall'organismo che eroga la specifica prestazione.

2. Il socio ordinario in regola con i requisiti previsti ha il diritto d'esprimere un voto nei casi previsti dal presente statuto e potrà vedere attestata la sua appartenenza

all'Associazione e ritenersi legittimato quindi ad usare il logo dell'Associazione secondo le apposite previsioni regolamentari.

3. La partecipazione all'attività associativa ed il diritto alle prestazioni di cui ai precedenti commi spettano al socio ordinario, in regola con il versamento dei contributi associativi.

4. Obblighi del socio ordinario sono i seguenti:

a) osservare le norme del presente statuto, dei regolamenti approvati in base alle norme

statutarie e del codice etico;

b) attuare le direttive impartite dagli organi dell'Associazione e di porre in essere quei comportamenti che si rendono necessari in conseguenza della sua appartenenza;

5. Il socio ordinario s'impegna, inoltre:

a) a versare i contributi dovuti all'Associazione secondo le modalità approvate dal Consiglio Direttivo;

b) a promuovere l'Associazione presso tutte le sedi opportune, in collaborazione con gli organismi locali e nazionali;

c) a promuovere l'adesione all'Associazione, da parte di coloro che hanno titolo per esservi ammessi;

d) a segnalare agli organismi locali o nazionali tutte le informazioni utili all'attività e al successo dell'Associazione.

6. I contributi associativi sono dovuti sino allo spirare dei termini previsti all'ARTICOLO 5 o sino all'adozione del provvedimento di esclusione dal rapporto associativo.

7. L'associato, il socio onorario, istituzionale e sostenitore possono usufruire dei servizi dell'Associazione, nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

I soci fondatori hanno, oltre a quanto sopra, i seguenti diritti:

a) essere nominati nel primo Consiglio Direttivo;

b) essere nominati con preferenza, a parità di voti, quali componenti del collegio dei Proviviri;

ARTICOLO 7 - Violazione degli obblighi statuari.

1. Nel caso di violazione degli obblighi statuari il socio ordinario può essere assoggettato alle seguenti sanzioni, in ordine crescente di gravità:

a) ammonizione verbale;

b) censura scritta;

c) sospensione dai servizi, dall'elettorato attivo e passivo e dalle cariche, deliberata per morosità o per altre inadempienze associative dal presidente nazionale dell'Associazione;

d) sospensione dalla carica associativa e/o dai servizi, deliberata dal presidente nazionale, sentiti i vicepresidenti, per situazioni collegate alla moralità e correttezza del socio ordinario;

e) espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi inadempienze associative.

2. La sospensione dai servizi non esonera in alcun caso il socio ordinario dall'obbligo del

pagamento dei contributi associativi.

I soci aderenti possono essere in qualsiasi momento esclusi dall'Associazione dal Consiglio Direttivo, per comportamenti lesivi della dignità e dell'immagine dell'Associazione.

Contro le predette sanzioni è ammesso ricorso al collegio dei proviviri, da presentare entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento; la presentazione del ri-



corso non sospende il provvedimento stesso.

ARTICOLO 8 - Perdita della qualità di socio.

1. La condizione di socio ordinario cessa:

a) per recesso volontario;

b) per morosità;

c) per perdita dei requisiti di partecipazione;

d) per espulsione, ai termini dell'ARTICOLO 7.

TITOLO II – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 9 - Organi.

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea nazionale dei Delegati;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente nazionale e il Vicepresidente;

- il Collegio dei Revisori dei Conti;

- il Collegio dei Probiviri;

- il Segretario;

- il Tesoriere;

- le sezioni territoriali.

ARTICOLO 10 - Assemblea Nazionale Generale

1. L'assemblea generale nazionale è composta dai presidenti delle sezioni locali, o dai loro delegati muniti di delega scritta, individuati a norma dell'ARTICOLO 11.

2. L'assemblea è convocata dal presidente nazionale almeno una volta all'anno e ogni qualvolta egli stesso o gli organi associativi lo ritengano necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci ordinari.

3. L'assemblea è valida in prima convocazione quando sia rappresentata, tramite i delegati delle sezioni locali, almeno la metà dei soci ordinari in regola con la quota associativa. La presenza è valida anche in videoconferenza o per delega scritta.

4. Trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso, l'assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida, in via ordinaria, qualunque sia il numero dei soci effettivi rappresentati.

5. In sessione straordinaria l'assemblea sarà validamente costituita, in seconda convocazione, quando sia rappresentato almeno il 33% + 1 dei soci effettivi in regola con la quota associativa.

La presenza è valida anche in videoconferenza o per delega scritta.

6. La convocazione deve avvenire mediante invito scritto riportante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione, da inviare almeno 8 giorni prima a mezzo posta, telefax, posta elettronica o, per motivi di urgenza, a mezzo telegramma o telefax o posta elettronica, almeno 3 giorni prima.

L'ordine del giorno può essere integrato su richiesta dei rappresentanti di almeno un decimo dei soci effettivi rappresentati nell'assemblea.

ARTICOLO 11 – Votazioni e deleghe.

1. In sede di assemblea generale nazionale, ogni componente, nel rispetto dell'apposito regolamento, ha diritto a tanti voti quanti sono i soci effettivi aderenti alla sezione locale di appartenenza, in possesso dei diritti associativi.

2. Ogni componente ha diritto di farsi rappresentare nelle assemblee da un proprio delegato o di volta in volta da altro componente l'assemblea, mediante apposita delega scritta.

3. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea, nonché di proporre le modalità di votazione.

4. Fino al totale completamento degli organismi statutari regionali, il Consiglio Direttivo può deliberare di attribuire un voto paritetico ad ogni rappresentanza regionale.

ARTICOLO 12 - Deliberazioni e modalità di votazione.

1. L'assemblea generale nazionale è presieduta dal Presidente nazionale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in subordine, dal componente il Consiglio Direttivo più anziano d'età.

2. Le modalità di votazione sono stabilite dal presidente dell'assemblea.

3. Alle nomine ed alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto, salvo diversa determinazione assunta all'unanimità dall'assemblea.

4. Per l'elezione degli organi collegiali il voto deve essere espresso sulla base della presentazione, nel corso stesso della seduta, di liste comprendenti un numero di candidati non superiore ai 2/3 dei seggi da ricoprire, con arrotondamento per difetto; in caso di parità di voti fra più candidati risulterà eletto il più anziano di età. Fino al totale completamento degli organismi statutari, il presidente della seduta può deliberare di accettare le candidature senza particolari formalità, in deroga a quanto previsto al presente articolo.

5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, senza tener conto degli astenuti e dei voti nulli.

6. In sessione straordinaria le deliberazioni assembleari sono valide se approvate, in prima convocazione, con la maggioranza assoluta dei voti complessivi dei soci ordinari ed in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti dei soci ordinari presenti.

7. Le deliberazioni assunte sono formalizzate in apposito verbale, redatto a cura del segretario e sottoscritto da chi presiede l'assemblea.

ARTICOLO 13 – Poteri e svolgimento della riunione.

1. Spetta all'assemblea:

a) stabilire la composizione ed eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;

b) determinare le direttive generali dell'attività dell'Associazione, sentita la relazione annuale del presidente;

c) approvare, possibilmente entro il 31 maggio di ogni anno i conti consuntivo e preventivo dell'Associazione;

d) determinare il contributo da corrispondersi da parte dei soci ordinari e dalle altre tipologie di associati, qualora previste dallo Statuto;

e) deliberare, in sede straordinaria, sulle modifiche dello statuto;

f) deliberare sull'adesione ad altri organismi rappresentativi nazionali ed internazionali;

g) eleggere i revisori dei conti ed i probiviri;

h) deliberare su ogni altro argomento sottoposto al suo esame.

ARTICOLO 14 - Consiglio Direttivo - composizione, durata delle cariche e convocazione.

1. Fanno parte del Consiglio Direttivo, inizialmente, i soci fondatori.

Il primo consiglio direttivo sarà composto da 15 membri nelle persone dei soci fondatori.

Successivamente il secondo Consiglio sarà composto da 21 componenti in rappresentanza territoriale di cui i membri soci fondatori saranno parte integrante anche per il secondo mandato.

Per i successivi mandati i soci fondatori nomineranno 10 componenti del Consiglio direttivo.

2. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed è eletto nella sede dell'assemblea.



3. Il Consiglio è presieduto da Presidente nazionale dell'Associazione o dal Vicepresidente.

4. Il Consiglio si riunisce almeno ogni due mesi, comunque ogniqualvolta lo ritenga opportuno il presidente, ovvero ne facciano richiesta almeno sei componenti del consiglio direttivo. In quest'ultimo caso la riunione deve essere convocata dal Presidente nazionale ai sensi del regolamento.

5. Per la validità delle adunanze è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei componenti, oltre al presidente; in seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti.

6. La convocazione deve avvenire mediante invito, con le modalità di cui all'Articolo 10. Il consiglio può essere convocato dal presidente anche in videoconferenza.

ARTICOLO 15 - Votazioni e deliberazioni.

1. Ciascun componente il consiglio generale nazionale ha diritto ad un voto, che va espresso personalmente.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; non si tiene conto degli astenuti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente; negli altri casi la proposta deve intendersi respinta.

3. Per l'elezione di organi collegiali, il voto deve essere espresso sulla base della presentazione, nel corso stesso della seduta, di liste. Le votazioni relative a persone, se richiesto dalla maggioranza del consiglio generale, sono effettuate a scrutinio segreto, altrimenti in modo palese. In caso di parità di voti sarà eletto il più anziano d'età.

4. Le delibere assunte sono formalizzate in apposito verbale redatto a cura del segretario e sottoscritto da chi presiede la riunione.

ARTICOLO 16 – Consiglio Direttivo – funzioni.

1. Il Consiglio Direttivo nazionale ha le seguenti funzioni:

a) determina l'azione a breve termine dell'Associazione e predispone i programmi per l'azione a medio e lungo termine da sottoporre all'Assemblea;

b) esegue le deliberazioni dell'assemblea, indirizza e dirige l'attività dell'Associazione e ne controlla i risultati;

c) gestisce l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ente, cura e controlla il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

d) predispone i bilanci consuntivo e preventivo dell'Associazione e li sottopone all'approvazione dell'assemblea;

e) delibera sulle materie di carattere patrimoniale e finanziario;

c) approva l'articolazione della struttura organizzativa e delibera l'assunzione ed il licenziamento del personale dipendente;

d) ammette i soci effettivi all'Associazione, sulla base delle domande pervenute;

e) ratifica eventuali provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

f) stabilisce l'entità di eventuali diarie da riconoscere a coloro i quali ricoprono le cariche o svolgono l'attività in forza di specifiche deleghe;

g) delibera la costituzione e la ristrutturazione delle sezioni locali;

h) adotta il codice etico dell'Associazione;

i) si dota d'un regolamento per il proprio funzionamento e approva quelli previdenziali ed assistenziali relativi al personale dell'Associazione;

l) adotta i provvedimenti disciplinari di cui al precedente ARTICOLO 7;

m) elegge al proprio interno, nella prima seduta di insediamento, il Presidente nazionale dell'Associazione, il Vicepresidente, il Segretario nazionale e il Tesoriere;

n) delibera su tutti gli argomenti che potranno essere sottoposti al suo esame dal presidente o dall'Assemblea.

ARTICOLO 17 - Presidente nazionale e Vicepresidente - elezione e funzioni.

1. Il Presidente nazionale è eletto dai componenti del Consiglio Direttivo di cui al precedente art.14, e dura in carica cinque anni ed è rieleggibile per due mandati consecutivi.

2. Il Presidente rappresenta l'Associazione, sovrintende all'andamento dell'Associazione stessa e ne ha la rappresentanza legale.

3. In caso di assenza o d'impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente o, in mancanza, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano in età.

4. Spetta al presidente:

a) intrattenere i rapporti con i terzi nella sua qualità di rappresentante dell'Associazione e rappresentare la stessa in qualunque sede politica, sindacale, economica, culturale, amministrativa e giudiziaria;

b) convocare e presiedere l'assemblea, il Consiglio Direttivo, stabilendo l'ordine del giorno delle riunioni;

c) vigilare sull'ordinamento dell'Associazione e disporre per tutti gli atti di ordinaria amministrazione;

d) esercitare, in caso di urgenza e in seguito alla eventuale invalidità delle sedute del Consiglio Direttivo per mancanza del numero legale, i poteri del Consiglio stesso, sottoponendo poi le deliberazioni così prese alla ratifica nella prima riunione;

e) stabilire la sede della segreteria operativa;

f) comminare le sanzioni di cui all'ARTICOLO 7;

g) proporre al Consiglio Direttivo le assunzioni ed i licenziamenti dei dirigenti;

h) nominare i soci onorari, istituzionali e sostenitori.

Il Vicepresidente viene eletto unitamente al Presidente per la stessa durata di quest'ultimo, ed in caso di vacanza, assenza o impedimento del Presidente, i relativi poteri sono esercitati dal Vicepresidente.

ARTICOLO 18 - Collegio dei revisori dei conti.

1. Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, nella medesima seduta nella quale elegge il Presidente, elegge il Collegio dei revisori dei Conti, composto alternativamente da

. un presidente del collegio, due revisori dei conti effettivi e due supplenti, anche non soci;

. un revisore dei conti effettivo ed uno supplente, anche non soci;

i quali durano in carica due anni e sono rieleggibili.

2. I revisori non soci devono possedere la qualifica di revisori contabili.

3. Spetta al collegio la vigilanza ed il controllo contabile - amministrativo dell'Associazione, e di riferire all'assemblea, mediante motivata relazione, sul conto consuntivo.

4. L'appartenenza al collegio dei revisori dei conti è incompatibile con ogni altra carica interna all'Associazione.

5. La carica di revisore dei conti è remunerata.

ARTICOLO 19 - Collegio dei Probiviri.

1. Il collegio dei probiviri è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti.

2. Essi sono eletti dall'assemblea tra i soci effettivi iscritti da almeno tre anni, durano in carica cinque anni e non sono rieleggibili per il quinquennio successivo.

3. Il collegio dei probiviri è ritualmente costituito con la presenza di almeno tre dei suoi componenti.

4. L'appartenenza al collegio dei probiviri è incompatibile con ogni altra carica interna all'Associazione.

5. Il collegio dei probiviri opera e si pronuncia in base alle norme del presente statu-

to, dei regolamenti e delle delibere assunte dai vari organi dell'Associazione.

6. Spetta al collegio dei probiviri il controllo etico - giuridico, la soluzione delle incertezze e delle controversie che insorgano nell'interpretazione del presente statuto o nella pratica sua attuazione, nonché la decisione su tutto quanto venisse sottoposto al suo giudizio, ivi comprese le eventuali irregolarità nelle procedure elettive.

7. È in particolare affidato al collegio dei probiviri:

- a) l'esame dei ricorsi presentati da soci avverso il mancato accoglimento della domanda di iscrizione e di costituzione di sezioni locali con ambito sub regionale;
- b) l'esame dei ricorsi avverso i provvedimenti sanzionatori previsti dall'ARTICOLO 7;
- c) l'esame e il tentativo di composizione delle divergenze insorte all'interno dell'Associazione;
- e) la dichiarazione di decadenza dalle cariche associative per motivi tali da rendere incompatibile la permanenza.

8. Le decisioni del collegio dei probiviri sono inappellabili.

9. Per ogni questione loro deferita e nell'esecuzione in genere della prevista attività, il collegio determina di volta in volta la procedura alla quale attenersi.

10. Per ogni questione loro deferita, i probiviri nominano al proprio interno un relatore, che assume anche il ruolo d'istruttore della pratica.

11. L'assemblea nominerà il collegio dei probiviri, qualora lo riterrà necessario. Nel caso in cui l'assemblea non abbia ancora nominato il collegio dei probiviri, i poteri del collegio sono esercitati dal presidente nazionale.

ARTICOLO 20 – Segretario del direttivo nazionale.

1. Il segretario è eletto dal Consiglio Direttivo fra i componenti del Consiglio stesso ed ha il compito di collaborare alla gestione dell'Associazione.
2. Il segretario sovrintende alla tenuta dell'elenco dei soci, alla verbalizzazione delle sedute, ai rapporti con il personale e in genere al funzionamento e all'organizzazione dell'Associazione.

ARTICOLO 21 – Tesoriere nazionale.

- 1 Il tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo fra i componenti del Consiglio stesso ed ha il compito di collaborare alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione.
2. Il tesoriere predispone, congiuntamente al direttore, i conti consuntivo e di previsione da sottoporre ai competenti organi dell'Associazione.

ARTICOLO 22 - Gratuità delle cariche.

1. L'assunzione e l'esercizio di tutte le cariche dell'Associazione non comporta l'attribuzione di alcun compenso, salvo quanto previsto per i revisori dei conti all'Articolo 19, fino quando l'aumento della struttura organizzativa non comporti la necessità della remunerazione dei componenti degli organi associativi. Tale decisione spetta comunque all'Assemblea in sede di nomina dei nuovi organi. All'interno della complessiva remunerazione del Consiglio Direttivo, il medesimo, nel caso di aumento della struttura organizzativa, potrà quindi prevedere un compenso fisso o variabile in base al lavoro svolto o alle singole responsabilità assegnate ai Consiglieri.
2. Sulla base di specifico Regolamento l'Associazione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, rimborsa le spese vive sostenute da coloro i quali ricoprono le cariche o svolgono compiti in forza di specifiche deleghe. Il consiglio può altresì deliberare la corresponsione di diarie.

ARTICOLO 23 - Cariche associative.

1. Le cariche elettive dell'Associazione devono essere ricoperte da soci effettivi, i quali, nel rispetto delle disposizioni dell'ARTICOLO 3 del presente statuto e secon-

do i criteri dettati da apposito regolamento a ciò predisposto dal Consiglio Direttivo, devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale.

2. L'accesso alle cariche è condizionato alla regolarità dell'iscrizione del socio ordinario.

3. Salvo espresse deroghe, previste negli articoli che disciplinano gli organi sociali e gli organismi associativi, le persone che rivestono cariche nell'Associazione continuano ad esercitare le loro funzioni anche dopo la scadenza del tempo per il quale sono stati nominati, fino alla loro sostituzione da parte dei successori.

4. S'intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

ARTICOLO 24 - Decadenza ed incompatibilità delle cariche.

1. Coloro i quali ricoprono cariche e che, senza giustificato motivo, non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni indette, previa diffida scritta del presidente o del vice presidente, possono essere dichiarati decaduti dalla carica dall'organismo che li ha eletti e non sono immediatamente rieleggibili.

2. Non sono eleggibili alle cariche sociali o decadono dalle medesime coloro i quali rivestono una carica, a livello nazionale, comparabile a quella dell'Associazione in qualsiasi altra associazione, ente od organismo che persegua analoghe finalità o che, invece, abbiano profili di incompatibilità con la tutela di fondamentali interessi della categoria; sono altresì non eleggibili coloro che comunque assumono comportamenti contrastanti con le delibere dell'Associazione e/o del Consiglio Direttivo.

3. La decadenza viene pronunciata dal collegio dei probiviri entro 30 giorni, previa delibera del consiglio dell'organo al quale appartiene il titolare della carica da dichiarare decaduto. A tal fine il presidente o il vice presidente sottopone al consiglio competente i nominativi da dichiarare decaduti e quelli da cooptare per la sostituzione.

ARTICOLO 25 - Sostituzione del Presidente, del vice presidente e dei consiglieri.

1. Qualora, nel periodo di carica, il Presidente dell'Associazione, il Vice-presidente o il componente di ogni altro organo statutario venga a mancare o non sia più in grado di esercitare le sue funzioni per un tempo superiore a 12 mesi o incorra nella previsione di cui all'ARTICOLO 8 dello statuto, esso verrà cooptato dal Consiglio Direttivo e si provvederà alla sua conferma o elezione del nuovo componente alla prima Assemblea utile.

2. In ogni caso i competenti organi devono procedere alla sua sostituzione entro un termine massimo di 90 giorni e con le modalità previste nel presente statuto.

3. I nuovi eletti, comunque, durano in carica solo fino alla naturale scadenza del mandato in corso.

TITOLO III - PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 26 – Patrimonio sociale - fondo comune - contributi e contabilità.

1. Il patrimonio - fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote d'iscrizione, dai contributi associativi ordinari ed integrativi;
- b) dagli avanzi eventuali delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;
- d) dalle erogazioni e/o lasciti e dalle eventuali devoluzioni di beni avuti a qualsiasi titolo.

2. È in facoltà dell'assemblea nazionale dell'Associazione deliberare l'introduzione di contributi addizionali, diretti a finanziare finalità ulteriori rispetto a quelle cui è diretto il contributo ordinario, purché compatibili con lo schema dei ruoli e delle prestazioni del sistema organizzativo.

3. All'accertamento, riscossione e ripartizione dei contributi si provvede mediante il tesoriere.

4. Il piano dei conti ed il bilancio verranno predisposti secondo lo schema statutario e le norme vigenti.

7. Le quote ed i contributi associativi non sono trasmissibili e rivalutabili.

8. Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi ai soci, nonché fondi, riserve, o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

9. La cessazione della condizione di socio ordinario non dà diritto alla liquidazione del patrimonio associativo.

ARTICOLO 27 - Esercizio finanziario.

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. I conti consuntivo e quello preventivo dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea dei soci, possibilmente entro il 31 maggio d'ogni anno e dovranno essere corredati da una relazione sull'andamento della gestione da parte del Consiglio Direttivo e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti.

3. Al conto consuntivo vanno allegati anche i bilanci delle eventuali società controllate.

4. Gli elementi contabili di cui ai punti 2. e 3. del presente articolo hanno valore di rendiconto economico e finanziario approvato annualmente.

TITOLO VI – UFFICI, DIRETTORE E PERSONALE

ARTICOLO 28 – Uffici, direttore generale e personale nazionale.

1. Per l'assolvimento dei compiti statuari l'Associazione può disporre d'uffici operativi centrali e periferici e assumere il relativo personale, che fa tutto capo al Direttore, il quale, sotto l'indirizzo ed il controllo del Presidente nazionale e del Consiglio Direttivo, provvede alla gestione ed al funzionamento dell'Associazione in conformità alle deliberazioni dei suoi organi.

2. Il direttore generale nazionale: a) coadiuva il presidente, gli organi ed i vari organismi associativi e cura l'attuazione delle deliberazioni degli organi statuari secondo le istruzioni generali ricevute;

b) predisporre, congiuntamente al tesoriere, i conti consuntivo e di previsione, da sottoporre ai competenti organi dell'Associazione;

c) cura la redazione, congiuntamente al segretario, dei verbali delle sedute;

d) sovrintende alla gestione amministrativa e fiscale;

e) propone l'articolazione della struttura organizzativa centrale e periferica e delle aree di attività;

f) propone i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento dei fini statuari;

g) partecipa direttamente o a mezzo di un suo delegato, con voto consultivo, a tutte le riunioni degli organi sociali nazionali;

h) provvede ai collegamenti, ai corrispondenti livelli e nelle varie forme, con le diverse componenti della rappresentanza degli associati;

i) organizza e sovrintende ai servizi, del cui andamento è responsabile;

j) stabilisce e risolve, sentito il presidente, il rapporto di lavoro con il personale, ad eccezione dei dirigenti, e propone al presidente l'assunzione o la risoluzione del rapporto di lavoro dei dirigenti;

k) propone il trattamento economico e normativo del personale ed è investito di potere disciplinare ed ordinatorio.

TITOLO V - RAPPRESENTANZA LOCALE

ARTICOLO 29 - Sezioni locali – Ambiti di competenza.

1. La rappresentanza degli interessi legittimi dei soci ordinari è affidata, secondo le

competenze di seguito precisate, anche alle sezioni locali, nelle quali si articola l'Associazione.

2. Le sezioni locali costituiscono l'articolazione principale dell'Associazione, nel ruolo della promozione dell'adesione alla medesima da parte degli ingegneri.

3. Le sezioni locali rappresentano e promuovono il ruolo e le funzioni dell'Associazione presso gli organismi, gli enti, le istituzioni e le forze economiche e sociali a scala regionale, provinciale, comunale e locale.

4. Le sezioni locali hanno ambito di competenza di norma regionale e sede preferibilmente nel capoluogo della Regione.

5. Non possono essere costituite più sezioni locali con il medesimo ambito territoriale o con ambito anche parzialmente comune.

ARTICOLO 30 – Assemblea di sezione locale.

1. L'assemblea di sezione locale è composta dai soci ordinari iscritti alla medesima che hanno la residenza o esercitano la propria attività nell'ambito territoriale di competenza. Ogni socio ordinario è iscritto ad una sola sezione locale.

2. Il socio ordinario acquisisce l'appartenenza alla sezione locale e i relativi diritti associativi, al ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di adesione all'Associazione.

3. L'assemblea è convocata dal presidente della sezione locale e funziona in analogia con quanto previsto all'Articolo 10.

ARTICOLO 31 – Voti e deleghe.

1. In sede di assemblea di sezione locale ogni socio effettivo in possesso dei diritti associativi, ha diritto ad un voto. Sono ammesse le deleghe.

2. Spetta al presidente della sezione locale controllare la regolarità del diritto di intervento all'assemblea di ciascun socio effettivo e di proporre le modalità di votazione.

3. L'assemblea può dotarsi di un proprio regolamento, in armonia con lo statuto dell'Associazione.

Tale statuto è depositato presso la il Consiglio Direttivo nazionale, a cura del presidente della sezione locale, entro 30 giorni dalla sua adozione. Il Consiglio nazionale qualora ritenga lo statuto non conforme a quello nazionale, può chiedere che allo stesso vengano apportate le opportune modificazioni e integrazioni.

4. L'assemblea di sezione locale è presieduta dal presidente di sezione locale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente delegato o in subordine, più anziano di età.

5. Per il funzionamento, le deliberazioni e le modalità di votazione si applicano per quanto possibile, per analogia, le modalità previste all'Articolo 12.

ARTICOLO 32 - Assemblea di sezione locale – Funzioni.

1. Le funzioni dell'assemblea di sezione locale sono regolate per analogia con quelle previste all'Articolo 13 per l'assemblea nazionale. Spetta inoltre in particolare all'assemblea di sezione locale:

a) eleggere a maggioranza dei voti dei presenti il presidente della sezione locale, scegliendolo tra i soci ordinari della sezione;

b) eleggere a maggioranza dei voti dei presenti il Consiglio di sezione locale, nella stessa seduta nella quale elegge il Presidente;

c) eleggere il Segretario di sezione e il Tesoriere di sezione, a maggioranza dei voti dei presenti, nella stessa seduta nella quale elegge il Presidente;

d) esaminare e assumere le relative determinazioni sulle problematiche a media e lunga scadenza collegate al territorio di propria competenza e promuovere le relative azioni e iniziative, su proposte dalla Consiglio di sezione locale;

e) la rappresentanza presso gli enti pubblici ed amministrativi del territorio di competenza;

f) determinare in sede straordinaria l'adozione e le modifiche al proprio regolamento.

ARTICOLO 33 – Consiglio di sezione locale.

1. Al consiglio di sezione locale si applicano per analogia, le modalità previste all'articolo 14 e 15 per il consiglio generale nazionale.

2. Fanno parte del consiglio di sezione locale il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e un numero di soci da un minimo di tre a un massimo di sei; Il consiglio è presieduto dal presidente della sezione locale.

3. Le votazioni e le deliberazioni del consiglio di sezione locale sono regolate per quanto possibile, per analogia con quanto previsto all'Articolo 15.

4. Le funzioni del consiglio di sezione locale, sono regolate per quanto possibile in analogia con l'Articolo 16. In particolare inoltre, il consiglio di sezione locale:

a) delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno all'Assemblea nazionale, dando incarico al proprio delegato a votare concordemente a quanto deciso;

b) nominare e revocare i propri delegati permanenti;

c) ratifica le decisioni dei delegati di cui alla precedente lettera b);

d) determina l'azione a breve termine della sezione locale e predisporre i programmi per l'azione a medio e lungo termine;

e) esegue le deliberazioni dell'assemblea nazionale, locale e del consiglio di sezione locale, indirizza e dirige

l'attività della sezione e ne controlla i risultati;

f) approva l'articolazione della struttura organizzativa e delibera, su proposta del presidente, l'assunzione ed il licenziamento del personale dirigente;

e) ammette i soci effettivi alla Sezione, sulla base dell'esame dei requisiti posseduti e del versamento delle quote;

f) esamina i conti consuntivo e preventivo da sottoporre al consiglio di sezione locale;

g) nomina i rappresentanti dell'Associazione, presso gli organismi, gli enti, le istituzioni e le forze sociali, a scala regionale, provinciale, locale sotto la vigilanza del Consiglio nazionale;

h) si dota di un proprio regolamento, in armonia con lo statuto dell'Associazione;

i) delibera su tutti gli argomenti che potranno essere sottoposti al suo esame dal presidente.

ARTICOLO 34 – Presidente di sezione locale – elezione e funzioni.

1. Il presidente della sezione locale è eletto dall'Assemblea di sezione locale che approva il bilancio; dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

2. Il presidente rappresenta la sezione locale dell'Associazione, sovrintende all'andamento della stessa e ne ha la rappresentanza legale.

3. In caso di assenza o di impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente o, in mancanza, dal componente del Consiglio locale più anziano in età.

4. Esercita, in caso di urgenza e in seguito della eventuale invalidità delle sedute del Consiglio della sezione locale, per mancanza del numero legale, i relativi poteri, sottoponendo le deliberazioni così prese alla ratifica nella prima riunione dei medesimi.

5. Spettà inoltre al presidente:

a) intrattenere i rapporti con i terzi nella sua qualità di rappresentante dell'Associazione e rappresentare la stessa in qualunque sede locale, politica, sindacale, economica, amministrativa e giudiziaria;

b) convocare e presiedere l'Assemblea di sezione locale e il Consiglio Direttivo della sezione, stabilendo l'ordine del giorno della riunione;

c) vigilare sull'ordinamento della sezione e disporre per tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 35 – Vicepresidente di sezione locale.

1. Il vicepresidente è nominato dall'Assemblea di sezione locale ed è chiamato a collaborare con il Presidente nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione della sezione.

2. Il vicepresidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

ARTICOLO 37 – Segretario di sezione locale.

1. Il segretario è eletto dall'Assemblea di sezione locale tra i soci effettivi iscritti alla sezione locale e sovrintende alla tenuta dell'elenco dei soci effettivi della sezione locale, alla verbalizzazione delle sedute, ai rapporti con il personale e in genere al funzionamento della sezione.

2. Il segretario dura in carica per cinque anni ed è rieleggibile.

ARTICOLO 38 – Tesoriere di sezione locale.

1. Il tesoriere è eletto dall'Assemblea di sezione locale tra i soci effettivi iscritti alla sezione locale per collaborare alla gestione economico - finanziaria della sezione locale.

2. Il tesoriere predispone, congiuntamente al personale, i conti consuntivo e di previsione da sottoporre ai competenti organi della sezione.

3. Il tesoriere dura in carica per cinque anni ed è rieleggibile.

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 39 - Norme transitorie.

1. I soci fondatori in sede di costituzione nominano direttamente le cariche associative.

In sede costituente è ammessa la presentazione di deleghe notarili.

2. Nel medesimo periodo e successivamente fino al pieno insediamento di tutti gli organi dell'Associazione, eletti secondo le modalità previste dal presente statuto, gli organi dell'Associazione potranno cooptare gli ulteriori componenti nei diversi organismi.

3. Nel medesimo periodo e fino al completamento dell'organigramma delle cariche previsto dal presente statuto, le elezioni delle cariche associative potranno avvenire in parziale deroga a quanto previsto dal presente statuto.

ARTICOLO 40 - Scioglimento dell'Associazione.

1. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo eventualmente previsto dalla legge.

2. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e nomina un collegio di liquidatori composto da non meno di tre componenti, determinandone i poteri e stabilendo a quale altra Associazione o a quali fini di pubblica utilità debbano essere destinate le attività residue.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti punti 1. e 2. trovano applicazione fatte salve diverse imposizioni di legge.

IN ORIGINALE FIRMATO:

Andrea FALSIROLLO

Alessio TONEGUZZO

BRAGHIERI Alberto

Fabrizia GIORDANO

Carmelo AGOSTA
Marco SARTINI
Simone MONOTTI
Susanna DONDI
Sergio SORDO
BELLOMIA Giovanni
Simone CIPRIANI
Claudio CUBA
Marco DE SIMONE
Marco ZAINO
Alessandro SARASINO GOBETTI notaio

Copia conforme all'originale, riprodotta su sei fogli, rilasciata per gli usi consentiti dalla legge.

Torino, il 23 maggio 2023.

Alessandro 

